



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 97 del 26 ottobre 2020

Oggetto:

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N° 1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	allegato A

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Vista la propria ordinanza n.7 del del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020;

Vista la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota prot. n. COVID/0010656 del 3.03.2020, avente ad oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", allegata al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto necessario recepire integralmente la sopra citata circolare, dando nel contempo la massima diffusione della stessa a tutti i soggetti di livello regionale coinvolti;

Ritenuto, altresì, necessario, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, confermare la struttura organizzativa di livello regionale con cui raccordarsi sia a livello nazionale che locale;

Richiamata la D.G.R. n. 865 del 13.10.2014 avente ad oggetto "Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxiemergenze - Istituzione";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- a) D.G.R. n. 1040 del 25.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano operativo regionale" con particolare riferimento alla disciplina, ivi contenuta, della Unità di crisi regionale;
- b) D.G.R. n. 567 del 29.05.2018 avente ad oggetto "Approvazione disposizioni operative per l'attivazione ed il coordinamento della Funzione 2 "Sanità, assistenza sociale e veterinaria" della

Regione Toscana - eventi di protezione civile con cui si raccorda, in caso di emergenza nell'ambito della protezione civile, l'attività del settore di Protezione civile regionale con il su richiamato Gruppo operativo di coordinamento regionale per le maxi - emergenze;

c) D.G.R. n. 636 del 11.06.2018, avente ad oggetto "Individuazione del Referente sanitario regionale per le grandi emergenze" nonché il D.P.G.R. n. 115 del 18 luglio 2018 con il quale è stato nominato Referente sanitario regionale per le grandi emergenze;

Preso atto, altresì, della D.G.R. n. 1249 del 12.11.2018 avente ad oggetto "Revisione competenze strutture di vertice della Giunta regionale e disposizioni ai sensi dell'art. 4 ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009" che disciplina, tra l'altro, l'attività di coordinamento della Unità di crisi regionale;

Considerato che la definizione di una chiara e coerente struttura organizzativa sia indispensabile per affrontare, con la massima efficacia, l'emergenza in corso al fine di adottare in tempi celeri le decisioni più opportune e necessarie per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

ART.1

1. Con il presente atto è attivata l' UNITA' DI CRISI REGIONALE.

2. L'UNITA' DI CRISI REGIONALE, in relazione alla emergenza nazionale in atto per fronteggiare il COVID-19 e per le finalità da perseguire, è così composta in modalità permanente da:

- Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede;
- Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale;
- Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità;
- Direttore Generale della Giunta Regionale;
- Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali;
- Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;
- Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale;
- Rappresentante della Prefettura di Firenze, anche allo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture - UTG del territorio regionale;
- Rappresentanti delle altre Prefetture -UTG coinvolte;
- Rappresentante dell'UPI;
- Rappresentante dell' ANCI;

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi:

- Gli Assessori della Giunta Regionale
- I Direttori delle Direzioni della Giunta Regionale

- I Rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze e delle Province coinvolte
- I Sindaci dei Comuni della Toscana;
- I Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;
- i Consiglieri delegati.

ART.2

1. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA (di seguito indicata con l'acronimo T.F.S.), come disciplinata dal comma 2.

2. La TASK FORCE SANITARIA è coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

3. Il Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale disciplina con proprio atto il funzionamento della T.F.S. e dei rapporti funzionali con il Coordinamento regionale per le maxi-emergenze, definendo, altresì:

- una struttura tecnica-operativa a supporto della T.F.S., denominata UNITA' SANITARIA DI EMERGENZA;
- una struttura tecnica-operativa, nell'ambito del Coordinamento Regionale per le maxi-emergenze di cui alla D.G.R. 865/2014, a supporto della T.F.S., per l'elaborazione di procedure e linee di indirizzo specifiche connesse all'emergenza in atto.

ART. 3

1. La SALA OPERATIVA REGIONALE, per l'emergenza in atto, è costituita dalla SOUP integrata con il Referente sanitario delle grandi emergenze di cui alla D.G.R. n. 636/2018.

2. La SALA OPERATIVA REGIONALE, per il tramite del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile, opera in stretto raccordo con l'Unità di Crisi Regionale.

3. Il coordinamento della Sala Operativa Regionale è garantito dal Responsabile del Settore Protezione Civile Regionale.

ART. 4

1. L'Unità di Crisi Regionale e la Sala Operativa Regionale assicurano, per quanto concerne il livello regionale, il recepimento delle misure contenute nella circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota prot. n. COVID/0010656 del 3.03.2020, avente ad oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Allegato A al presente atto), ovvero in eventuali successive modifiche e/o integrazioni della stessa.

2. L'Unità di Crisi Regionale assicura, altresì, il coordinamento, a livello regionale, del recepimento delle misure di livello provinciale e comunale contenute nella sopra citata circolare e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore il 27 ottobre 2020 ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente